

**Intermediari.** La necessità di aggiornare un settore con regole obsolete e nuovi compiti e funzioni antiriciclaggio

# Fiduciarie a geometria variabile

Un doppio assetto per le società, ecco che cosa cambierà con le nuove norme

Raffaella Ulgheri

In effetti non aveva più molto senso. Il fatto che le società fiduciarie fossero sottoposte alla vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico rappresentava un retaggio di un'epoca in cui queste tipologie di società erano assai meno pervasive dai contenuti finanziari attuali. La riforma delle società fiduciarie, prevista dal decreto legislativo 141 del 2010 (che recepisce la direttiva europea 2008/48) andrà a modificare profondamente la struttura di questi soggetti regolati, a oggi, dalla legge 1966 del 1999. Il dettato del Dlgs 141 apre un nuovo specchio normativo per tutti i soggetti che operano nel settore. Le novità sono state pensate anche in funzione della vigilanza e dei soggetti preposti alle verifiche. I forti contenuti finanziari delle società fiduciarie di oggi richiedono che a sovrintendere alle verifiche sia un ente tecnicamente e tecnologicamente specializzato. Banca d'Italia, appunto. In base all'articolo 199 le fiduciarie con requisiti pa-

trimoniali superiori ai 240mila euro o controllate da banche e altri intermediari e quelle che hanno adottato la forma di Spa, sono tenute a iscriversi a un albo, tenuto da Banca d'Italia che risponde ai requisiti richiesti dall'articolo 106 del Tub (Testo unico bancario). Sono equiparate, insomma, agli altri interme-

## DIVISIONI E VIGILANZA

Bankitalia controllerà le aziende bancarie e quelle a capitalizzazione maggiore, il ministero per lo Sviluppo tutte le altre

diari finanziari normati dal Tub, come le banche e le società di intermediazione mobiliare. Accanto a queste ci sono i soggetti che non rispondono a questi requisiti e che restano sottoposte alla vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico.

La differenza principale tra i due soggetti è data proprio dal fatto che essere sotto il control-

lo di Bankitalia significa dover sottostare a regole organizzative, controlli e governance in linea con quelli richiesti da Palazzo Koch attraverso un regolamento attuativo che vedrà la luce entro la fine del 2011, anche se una prima bozza che sarà distribuita in consultazione agli addetti ai lavori, sarà stesa a giugno. Le fiduciarie di secondo livello, invece, continueranno a fare i conti con le regole organizzative volute dal ministero dell'Industria attraverso il decreto ministeriale del 16 gennaio 1995 che ne regola le attività finanziarie. La situazione delle fiduciarie italiane coinvolge diversi soggetti che non sono solo le società, ma anche un universo di addetti ai lavori, studiosi, fiduciari e fiduciari. Secondo i dati forniti dal ministero, a oggi, il 63% delle fiduciarie italiane è iscritto all'associazione di categoria, Assofiduciaria, e insieme gestiscono più del 90% delle masse finanziarie loro affidate. Tali soggetti vedono il profilarsi di nuove linee guida per l'esercizio della propria attività e pro-

prio per contribuire al dialogo "strutturale" nei giorni scorsi si è tenuto un "tavolo di confronto" organizzato da Asseprim (Associazione servizi professionali per le imprese) presso la Camera di Commercio di Milano, che ha coinvolto i vertici di Assofiduciaria, Banca d'Italia e alcune delle principali Società Fiduciarie della piazza milanese, con all'ordine del giorno le modifiche introdotte dal Dlgs 141. «Nell'attesa dei decreti attuativi di Bankitalia - afferma Umberto Belloni, presidente Asseprim - vogliamo avere ben chiare le difficoltà e le particolarità cui andrà incontro Bankitalia e le società fiduciarie stesse. Siamo davanti a un cambiamento epocale del sistema e quelle società con taglie medie e piccole potrebbero non essere in grado di rispondere ai nuovi requisiti richiesti. Infatti, anche se restano sotto il controllo del ministero dovranno pur sempre rispettare alcuni parametri che devono ancora essere stabiliti con precisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Fiduciarie in Italia

Ultimo aggiornamento dicembre 2008

	Numero	%	Masse gestite in %
Spa	97	31,9	
Srl	206	67,8	
Società di persone	1	0,3	
<b>Totale</b>	<b>304</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Lombardia	147	48,4	
Lazio	35	11,5	
Emilia Romagna	21	6,9	
Veneto	24	7,9	
Toscana	20	6,6	
<b>Totale</b>	<b>247</b>	<b>81,3</b>	<b>97,8</b>

Nota: delle 304 fiduciarie in Italia, 191 sono iscritte a Assofiduciaria

**Figure innovative.** L'approvazione in Senato prevista alla fine di marzo

## Al via il Trust «made in Italy»

L'istituto del trust è estraneo alla cultura giuridica italiana. Le modalità con cui l'istituto è stato accolto nel nostro ordinamento poteva comportare problematiche di interpretazione anche in sede di deliberazione giudiziaria. Ecco perché il legislatore ha pensato di mettere mano al Codice civile dando vita al cosiddetto «contratto di fiducia», ribattezzato trust all'italiana. Questo contratto tipico del di-

ritto anglosassone si inserirà nel tessuto normativo italiano nei tempi e nei modi previsti dalla legge delega che recepisce la direttiva comunitaria

## L'ESEMPIO

Ecco le modalità con le quali un istituto «prelevato» dalla common law britannica potrà trovare cittadinanza nella realtà giuridica italiana

2010 dell'Unione europea. Al momento la legge delega è al suo secondo passaggio alla Camera e dovrebbe ricevere l'approvazione del Senato entro la fine di marzo. Ma come funzionerà il trust all'italiana? Il «nuovo» (per il nostro ordinamento) contratto permette a un soggetto, denominato «settlor» (o mandante) di affidare la proprietà e la gestione di un dato bene a un «trustee» (o mandatario), affinché compia uno o più

atti giuridici per conto del fiduciario. In base all'articolo 12 del disegno di legge comunitaria il governo è tenuto ad approvare uno o più decreti legislativi sulla disciplina della fiducia entro 24 mesi dalla sua emanazione. Il nostro ordinamento accoglierà il trust all'italiana. Nel common law il trust non si configura come un «contratto», ma come un atto unilaterale, e questa è già una differenza decisamente rilevante.

Ma come va a impattare questo istituto nostro sistema? «È un'iniziativa interessante - afferma Umberto Belloni, segretario generale di Assofiduciaria -». Si tratta, infatti, di una novità che in qualche misura dà attuazione e spessore contrattuale al nostro «negozio di fiducia». Infatti, secondo quanto riportato da una circolare diffusa di recente dall'associazione, il fattore che caratterizza preliminarmente il trust è proprio la sua «complessità» trattandosi di un negozio che prevede il trasferimento della «proprietà temporanea dal fiduciante al fiduciario, con l'effetto, da un lato, che il fiduciario ne può disporre in conformità alle regole e al contenuto

del mandato e, dall'altro, che il fiduciante non ne spoglia in via definitiva, essendo previsto che ne torni proprietario al momento di chiusura o comunque scioglimento del contratto». Una serie di passaggi che, nonostante l'assonanza derivante dalle denominazioni di «mandato fiduciario» e «contratto di fiducia», distingue le finalità del primo contratto, che ha come scopo il riserbo nei confronti di terzi che non hanno titolo a conoscere il proprietario effettivo di un bene immobile, e il vincolo di un patrimonio (nel trust) con un determinato obiettivo.

R. U.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## ANALISI

# I tre «schermi» del patrimonio

di Fabrizio Vedana

Il Governo, dopo aver previsto che le fiduciarie maggiori verranno sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, vuole ora dare una compiuta disciplina al Trust mediante l'introduzione del cosiddetto «contratto di fiducia». Il nuovo istituto dovrebbe soddisfare le richieste di protezione del patrimonio che oggi trovano nell'istituto del trust la loro più naturale risposta ma che si scontrano con le molte perplessità dell'Amministrazione Finanziaria in ordine al corretto utilizzo dello strumento.

In questo scenario normativo, si inserisce anche la riforma delle società fiduciarie. Dal 2009 (lo stesso anno in cui Basilea 3 comincerà a far sentire i suoi effetti sul sistema bancario), il cliente e chi lo assiste ovvero il private banker e il professionista, potrà decidere di affidare l'amministrazione dei suoi beni ad una società fiduciaria sottoscrivendo il relativo mandato fiduciario oppure farli gestire da una Trust Company. Come e perché scegliere di sottoscrivere un contratto fiduciario, o un trust oppure un contratto di fiducia? La risposta va cercata nelle caratteristiche, nel funzionamento e negli effetti che l'utilizzo dei diversi istituti porta con sé. Chi sceglie il mandato fiduciario potrà da un lato ottenere riservatezza nella gestione senza però perdere il controllo dei beni che sarà il cliente (e lui soltanto) a decidere come amministrare. La fiduciaria, inoltre, potrà fare da sostituto d'imposta sui redditi prodotti dai beni a lei intestati: aspetto apprezzato nel caso di disponibilità all'estero. Altri aspetti da non sottovalutare sono il basso costo del mandato fiduciario. Il cliente che decide di costituire un trust, invece, alla ricerca di uno strumento

più complesso al cui utilizzo si associa un importante effetto segregativo. Elementi del trust sono la separazione dei beni conferiti rispetto al patrimonio del disponente, del trustee (ovvero del gestore dei beni in trust) e dei beneficiari (cioè della persona/c nel cui interesse vengono gestiti i beni in trust). Tale caratteristica fa del trust soprattutto uno strumento di protezione del patrimonio. L'intestazione dei beni al trustee, il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni. La costituzione di un trust richiede il passaggio da un notaio e comporta un costo di gestione annua

## DIFFERENZE E SIMILITUDINI

Quali sono i casi in cui conviene scegliere il mandato fiduciario, il trust oppure il contratto di fiducia

maggiore rispetto al mandato fiduciario. Il contratto di fiducia, invece, è il contratto con cui il fiduciante trasferisce diritti, beni o denaro in forma di patrimonio separato a un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati. Insomma, leggendo la definizione di contratto di fiducia, pare vi siano molti aspetti comuni con il trust. In effetti l'obiettivo della norma che lo disciplina - la legge comunitaria per l'anno 2010 - è proprio quello di togliere gli ultimi dubbi sull'ammissibilità dell'utilizzo in Italia del Trust. Sarà quindi importante conoscere bene i diversi strumenti per valutarne la convenienza per risolvere ogni specifica situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA